

Legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni (LSE)

Modifica del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: –
Modificato: 710.100 | **932.100**
Abrogato: –

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

L'atto normativo "Legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni (LSE; Legge sullo sviluppo economico)" CSC [932.100](#) (stato 1 gennaio 2021) è modificato come segue:

Art. 3 cpv. 1 (modificato)

¹ Per la promozione è possibile concedere contributi e prestiti, concedere crediti d'imposta rimborsabili qualificati, procedere ad affiliazioni e a partecipazioni, svolgere attività proprie, contrarre fideiussioni nonché acquistare e mettere a disposizione fondi.

Art. 4a (nuovo)

Crediti d'imposta rimborsabili qualificati (QRTC)

¹ Il Cantone può concedere alle imprese QRTC una tantum o ricorrenti per misure che forniscono un contributo importante:

- a) all'aumento del valore aggiunto nel Cantone;
- b) al rafforzamento della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione; oppure
- c) al miglioramento della sostenibilità ecologica.

² I QRTC concessi a un'impresa vengono compensati con i relativi debiti fiscali.

³ Devono essere previamente sentiti i comuni aventi fiscalmente diritto. Essi partecipano ai QRTC in misura dei debiti fiscali compensati delle imprese interessate presenti sul loro territorio analogamente a quanto vale per le agevolazioni fiscali conformemente all'articolo 5 della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni¹⁾. Eventuali pagamenti di QRTC sono a carico esclusivamente del Cantone.

Art. 32 cpv. 2 (modificato)

² Il Governo è competente in via definitiva per la concessione di QRTC conformemente all'articolo 4a nonché per la garanzia della disponibilità di fondi per lo sviluppo economico conformemente all'articolo 8.

II.

L'atto normativo "Legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni (LGF)" CSC [710.100](#) (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:

Art. 25 cpv. 4 (nuovo)

⁴ I crediti d'imposta rimborsabili qualificati che conformemente all'articolo 4a della legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni²⁾ vengono compensati con debiti fiscali delle imprese in questione devono essere registrati al netto.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.

¹⁾ CSC [720.000](#)

²⁾ CSC [932.100](#)